

**La corretta procedura per determinare le “economie del fondo anno precedente”:**

Si ritiene che la corretta determinazione delle “economie” del fondo relative all’anno precedente, che possono essere portate in aumento del fondo nell’anno successivo ai sensi dell’art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999, possa essere desunta dalle istruzioni della Ragioneria Generale dello Stato al Conto annuale 2011 (circolare n. 16/2012, Istruzioni specifiche di comparto per le Regioni ed Autonomie Locali, pag. 252), che di seguito si riporta:

**1^ FASE:** è necessaria una formale ricognizione amministrativa, opportunamente certificata dagli Organi di controllo, volta ad asseverare l’ammontare di risorse di fondi anni precedenti, a loro volta regolarmente certificati, che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili nell’ambito di tali fondi.

E’ importante sottolineare che la sede in cui vengono proposte alla certificazione le cosiddette “economie contrattuali del Fondo” è la Relazione tecnico-finanziaria da allegare al Contratto Integrativo. Nello schema fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n. 25 del 19/07/2012 (vedi la nostra circolare Personale del 26/10/2012), viene infatti prevista un’apposita sezione (Modulo IV – sezione II) relativa all’accertamento delle economie del Fondo che ai sensi contrattuali possono transitare al Fondo successivo ai fini del rispetto dell’integrale utilizzo delle risorse.

**2^ FASE:** le somme così calcolate vanno depurate dalle poste che per previsione contrattuale o normativa non possono essere riportate al nuovo fondo, come:

- **le economie su nuovi servizi non realizzati.** In linea generale, anche sulla base delle interpretazioni dell’Aran, la possibilità fornita dall’art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999 è utilizzabile solo per le risorse che provengono dalla parte stabile del fondo; i risparmi sulla parte variabile, a partire dall’eventuale ricorso all’art. 15, commi 2 e 5, del CCNL 1/04/1999, devono diventare economie di bilancio e non possono incrementare il fondo per l’anno successivo. Si ricorda che le risorse variabili ai sensi dell’art. 15, commi 2 e 5, CCNL 1/04/1999 vengono annualmente previste (come condizione necessaria) per il finanziamento di incentivi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi e pertanto, nel caso in cui questi non venissero realizzati, non è possibile destinare le stesse risorse per finanziare altri compensi. A questi si devono sommare tutte le risorse previste da norme di legge aventi anch’esse vincolo di destinazione (ex art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1/04/1999), con le quali non è in alcun modo possibile, qualora risultassero non utilizzate, incrementare quelle destinate alla produttività generale né per finanziare, anche solo parzialmente, altre tipologie di compensi o di indennità o di istituti concernenti personale diverso da quello espressamente individuato dal legislatore.

In conclusione, i risparmi derivanti da:

- a. progetti non realizzati, in tutto o in parte (finanziati con le risorse variabili ex art. 15, commi 2 e 5, CCNL 1/04/1999);
- b. attività non realizzate, in tutto o in parte (per le quali siano previsti dalla legge specifici incentivi ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. k) CCNL 1/04/1999);  
non possono essere riportati in aumento del fondo nell’anno successivo ai sensi dell’art. 17, comma 5, del CCNL 1/04/1999, bensì costituiscono economie di bilancio;

- i risparmi determinati per assenze per malattia ex art. 71 del D.L. n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008. Il comma 1 prevede infatti che i risparmi derivanti dall'applicazione di tale disposizione (trattamento economico nei primi 10 giorni di malattia) costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.